



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 342 DEL 17/05/2016

RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR E.R. SEZ. PRIMA N. 433/2016 COMUNE DI CATTOLICA/BACCHINI LUISA E AUGUSTO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. SILVIO CAMPANA IN ESECUZIONE DGC 70/2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Mara Minardi

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

PREMESSO che:

- il Comune di Cattolica è stato chiamato in causa con ricorso avanti al Tribunale Regionale Amministrativo dell'Emilia Romagna di Bologna RG. 1402/2007, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Cattolica n. 65 del 30/7/2007 portante l'approvazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Cattolica nella parte in cui impone su aree di proprietà dei ricorrenti vincoli specifici per essere destinate a verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive;
- veniva successivamente proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 09/11/2009, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Cattolica n. 34/2009 portante l'approvazione della modifica specifica al Regolamento Urbanistico Edilizio nella parte in cui reintroduce su aree di proprietà dei ricorrenti le previsioni del PRG previgente;
- che il procedimento RG 102/2007 si è concluso con la sentenza n. 433/2016 che:
 - ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse;
 - ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, annullando la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 08/04/2009;
 - ha condannato il Comune di Cattolica alla rifusione delle spese giudiziali liquidate in € 3.000,00 oltr a Cpa e Ivfa e alla restituzione del contributo unificato;

VISTA la nota trasmessa dall'avvocato patrocinatore in merito alla sentenza, del 22/04/2016, allegata agli atti d'ufficio;

DATO atto che questo Comune non ha istituito l'ufficio legale interno;

RITENUTO necessario proporre ricorso in appello avverso alla citata sentenza del TAR 433/2016 provvedendo alla nomina di un legale patrocinatore al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

DATO atto che è stato chiesto direttamente un preventivo di spesa per l'incarico di patrocinio legale davanti al Consiglio di Stato all'Avv. Silvio Campana con studio in Riccione, già legale patrocinatore del procedimento giudiziario promosso avanti al T.A.R. Emilia Romagna e quindi esperto della materia oggetto del ricorso;

RILEVATO che:

- il conferimento degli incarichi di patrocinio legale risulta incompatibile con la procedura concorsuale di stampo selettivo non congrua con la struttura della

specie contrattuale qualificata dalla non predefinibilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e della conseguente assenza di basi oggettiva sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 2730/12);

- l'art. 46 c. 5 del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi esclude l'applicabilità dello stesso agli incarichi di patrocinio legale;

RILEVATO inoltre che, l'avvocato Silvio Campana con Studio Riccione in via dei Mille n. 3 Rimini si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di trasmesso via Pec con nota assunta al prot al n. 16412/2016 allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale ricorrere avverso la sentenza del T.A.R. n. 433/2016, per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo incarico di patrocinio legale all' Avv. Silvio Campana con Studio in Riccione in Via dei Mille n. 3 ;

RILEVATO che la Giunta comunale ha già autorizzato il conferimento del citato incarico con propria deliberazione n. 70/2016;

DATO ATTO inoltre che gli incarichi di patrocinio legale si configurano come contratti di prestazione d'opera intellettuale e quindi non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art, 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che “... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di conferire alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa allegato A) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale , del ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Emilia Romagna n. 433/2016 con richiesta di sospensione del pagamento delle spese giudiziali,

all'Avv. Silvio Campana con studio in Riccione Via dei Mille n. 3, con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

- 2) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto comunale;
- 3) di imputare la spesa complessiva di € 4.237,60 sul capitolo 270002 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario – codi Siope 1331 – Piano dei Conti U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale;
- 4) di dare atto che la presente determina costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.lgs 267/2000 e ss.mm;
- 5) di trasmettere una copia della presente ai legali incaricati che la sottoscriveranno per accettazione delle condizioni riportate;
- 6) di individuare nel sig. Marco Nanni – Servizio Contenzioso Affari Legali – il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determina;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 17/05/2016

Firmato
MINARDI MARA / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA

Avv. Silvio Campana – Patrocinante in Cassazione
Avv. Nicola Campana - Avv. Massimo Campana
Via Dei Mille n. 3 – Palazzo Salvatori
47838 – Riccione (RN)
Tel. 0541-693353 Fax 0541-695701

PREVENTIVO DI SPESA

Spett.le

Comune di Cattolica

Piazza Roosevelt

47841 Cattolica

PEC protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

Oggetto: Preventivo di spesa per la difesa giudiziale davanti al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza nr 433/2016 emessa nel giudizio Rg 1402/2007 dal Tar sede di Bologna- Bacchini Luisa, Bacchini Augusto/Comune di Cattolica.

Con la presente ai sensi del DM 55/2014 , si preventivano gli onorari professionali a vostro carico quale compenso per l'attività, che sarà espletata ed a oggi ipotizzabile sulla base dei dati fornitimi e per l'incarico che l'Ente intende affidarmi, secondo i valori minimi della tariffa professionale vigente. Si precisa che, l'attività consisterà nella redazione della comparsa conclusionale.

Valore della causa: indeterminabile.

Tariffe minime indicate con l'ulteriore riduzione di cui all'art. 4 comma 4 Dm 44/2014.

- a) quanto ad euro ////////// per l'assistenza stragiudiziale, svolta fino ad oggi, tendente alla bonaria definizione della controversia, compresa l'eventuale fase della procedura di mediazione introdotta col D. Lgs. 28/2010, il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, oltre al contributo per la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA;
- b) quanto ad € 1.000.00 per la fase di studio della controversia. così come meglio specificata nel DM 55/2014;
- c) quanto ad € 500.00 , per la fase introduttiva del procedimento, così come meglio specificata nel DM 55/2014;
- d) quanto ad € 500.00 per la fase istruttoria, così come meglio specificata nel DM 55/2014;
- e) quanto ad 500.00 per la fase decisoria, così come meglio specificata nel DM 55/2014;

E
Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
Protocollo N.0016412/2016 del 03/05/2016

f) Spese dovute allo Stato: € 975.00 contributo unificato € 25.00 spese di notifica e postali, spese di trasferta € 200.00.

g) spese di domiciliazione Avv. Simona Barberio: € 500.00.

E così complessivamente € 2000.00 per onorari € 1.700.00 per spese, oltre Cpa ed Iva per un totale di € 4.237.60 a dedurre ritenuta d'acconto: tot. finale € 3.837,60

Il saldo dell'onorario concordato, avverrà al termine del giudizio. In caso di vittoria della procedura e di eventuale condanna alle spese dell'avversario, queste saranno a carico della parte soccombente. Come da convenzione vigente presso il Comune di Cattolica per gli affari legali, verrà richiesto un anticipo del 10% sugli onorari indicati nel preventivo, oltre alle spese di domiciliazione, di giustizia e di trasferta, come sopra indicato.

Ogni altra spesa (spese di giustizia, ossia contributo unificato, marche da bollo, diritti per copie autentiche, spese di notifica, eventuali spese di consulenza tecnica d'ufficio o di consulenza tecnica di parte, imposta di registro ecc.) saranno a vostro carico, se dovute.

Lo Studio ritiene inoltre di non applicare la maggiorazione del 15% sul compenso dovuto, per spese generali di organizzazione e gestione dello studio, previsto dalle tariffe vigenti di cui al DM 55/14.

Si dichiara infine di non versare in situazione di incompatibilità in relazione all'art. 37 del codice di deontologia forense.

Riccione (Rn) 03.05.2016

Avv. Silvio Campana

